

CIRCOLARE SETTIMANALE

NUMERO 15 DEL 18 APRILE 2025

LA SETTIMANA IN BREVE

- **LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA**

LA SCHEDA INFORMATIVA

- **SPESE PER UNIVERSITÀ NON STATALI NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2025**

Individuati i nuovi limiti degli importi delle tasse e dei contributi versati alle università non statali per la frequenza di corsi di laurea o per la partecipazione a corsi di dottorato, di specializzazione e ai master che si possono portare in detrazione nei modelli 730 e Redditi PF 2025 (relativi all'anno di imposta 2024). In questa scheda riepiloghiamo la disciplina.

- **REGIME TRANSFRONTALIERO DI FRANCHIGIA IVA: NUOVO MODELLO DI COMUNICAZIONE**

L'Agenzia delle entrate ha approvato il nuovo modello di Comunicazione trimestrale del regime transfrontaliero di franchigia da utilizzare per l'invio dei dati. Il modello, da inviare in via telematica, interessa i soggetti passivi stabiliti in Italia ammessi al regime di franchigia in altri Stati Ue, per trasmettere all'Agenzia il valore delle cessioni e prestazioni effettuate nel trimestre.

- **AIUTI ALLA FILIERA DEL LEGNO: DOMANDE DAL 15 MAGGIO**

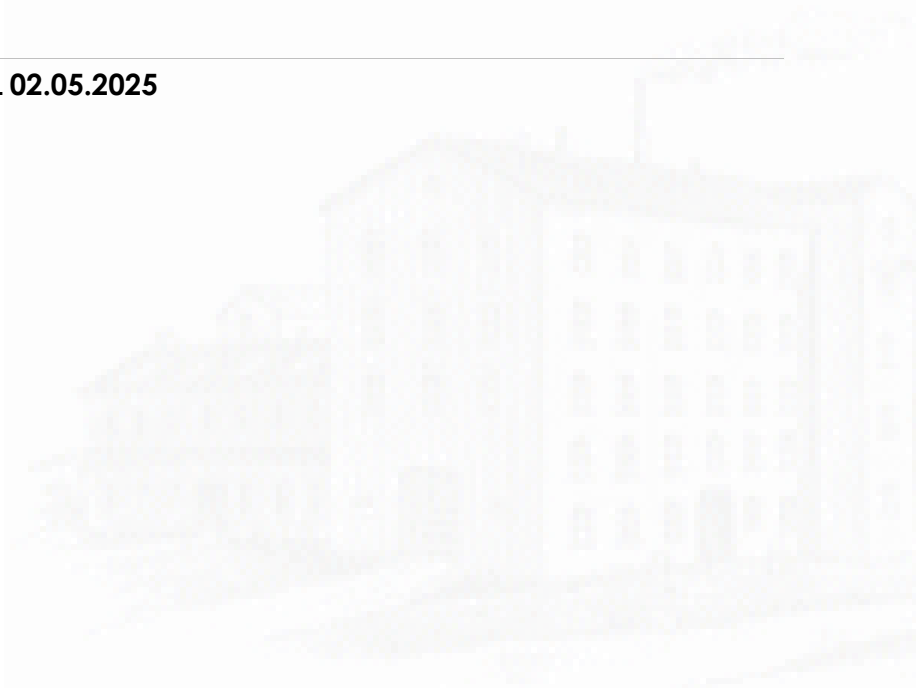
Con Decreto sono state fissate le regole per la presentazione delle domande per gli aiuti alla filiera del legno. L'obiettivo della misura è promuovere lo sviluppo delle certificazioni di gestione forestale sostenibile, sostenere gli investimenti per la vivaistica forestale e favorire la creazione e il rafforzamento delle imprese boschive e della filiera della prima lavorazione del legno, attraverso l'incremento del livello tecnologico e digitale delle imprese e la creazione di sistemi di produzione automatizzati lungo la catena produttiva. Le domande possono essere presentate dal 15 maggio 2025. Nella consueta rubrica "Sapere per fare" analizziamo l'agevolazione.

PRASSI DELLA SETTIMANA

- **I DOCUMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

SCADENZARIO

- **SCADENZARIO DAL 18.04.2025 AL 02.05.2025**



Segue la carrellata delle principali notizie fiscali della settimana.

Interessi su mutui per acquisto terreni da destinare a diritti di superficie: deducibilità

Con [Risposta a interpello n 110 del 16 aprile](#) l'Agenzia delle Entrate si è occupata di mutui ipotecari per acquisto di terreni per la costituzione di diritti di superficie, fornendo chiarimenti relativamente alla deducibilità degli interessi.

In particolare, il caso riguardava una società che acquista terreni con mutui ipotecari per poi concederli a terzi con contratto ventennale di diritto di superficie, ai fini dell'installazione di impianti solari. L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che è prevista la piena deducibilità degli interessi passivi su tali mutui, a condizione che gli immobili siano destinati alla locazione e che il finanziamento sia garantito da ipoteca.

Registro partite catastali: attivo dal 9 aprile

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il Provvedimento n 152840 del 27 marzo con le modalità per la consultazione telematica dei registri o schedari di partita tramite il servizio "Consultazione registro partite catastali". Il servizio è attivo dal 9 aprile e disponibile in area riservata sul sito delle Entrate. La nuova funzionalità consente di consultare i "registri di partita", ovvero gli schedari cartacei con i nomi degli intestatari (ditte catastali) contrassegnati da un numero (numero di partita).

Sempre in tema catasto, l'Agenzia delle Entrate ha informato che dal 15 aprile è attivo, nell'area riservata dello stesso sito, il servizio "Voltura catastale web" per la compilazione e la presentazione online delle domande di volture catastali e di versare le somme dovute. L'area riservata è accessibile previa autenticazione con le credenziali SPID, CIE, CNS o, nei casi previsti, con le credenziali rilasciate dall'Agenzia delle entrate.

Decreto Sicurezza 2025: ecco tutte le novità e il testo pubblicato in GU

E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'11.04.2025 e già in vigore il nuovo [Decreto Sicurezza \(D.L. n. 48/2025\)](#), un provvedimento ampio che interviene su vari fronti: contrasto al terrorismo, tutela delle forze dell'ordine, sicurezza urbana, lotta alla criminalità organizzata e gestione dell'ordine pubblico. Tra le principali novità:

- ◆ Più strumenti contro terrorismo e criminalità organizzata con nuove fattispecie di reato
- ◆ Novità in materia antimafia tra cui nuovi obblighi di informative a carico delle imprese di autonoleggio
- ◆ Sostegno rafforzato alle vittime di usura: nasce la figura dell'esperto incaricato di assisterle nel percorso di rilancio economico e reinserimento nel circuito legale.
- ◆ Occupazioni abusive: pene più severe e sgomberi immediati
- ◆ Più tutele per forze dell'ordine e personale di sicurezza
- ◆ Proteste su strada e blocchi ferroviari diventano reati (prima era solo un illecito amministrativo)



- ◆ Rivolte negli istituti penitenziari e nei centri per migranti: introdotti nuovi reati
- ◆ Lotta all'accattonaggio e alla truffa con inasprimento delle pene
- ◆ Stretta sulla cannabis light, viene vietata la vendita e il consumo di infiorescenze,

Patto di non concorrenza: il compenso può essere variabile

Con Ordinanza n. 9258/2025 la Corte di cassazione ha accolto il ricorso di una banca che richiedeva un risarcimento milionario, su una vicenda riguardante la disciplina del patto di non concorrenza. La conclusione cui giungono i supremi giudici riconferma che il patto è legittimo solo se tutela sia il datore di lavoro che il dipendente, garantendo a quest'ultimo un compenso adeguato e ben definito. Tuttavia, precisa che si tratta di due criteri distinti che un patto di non concorrenza deve rispettare:

1. Da un lato, il corrispettivo deve essere determinato o almeno determinabile con criteri oggettivi.
2. Dall'altro, la cifra pattuita non deve essere simbolica o sproporzionata rispetto al sacrificio chiesto al lavoratore.

IVA collirio: quando spetta l'aliquota al 10%

Con [Risposta a interpello n 88 del 4 aprile](#) si chiarisce l'ambito di applicazione dell'aliquota IVA per dispositivi medici e in particolare per una società che commercializza, applicando l'aliquota IVA del 22 per cento, un collirio dispositivo medico confezionato in un flaconcino da 10 ml.

Il Contribuente chiede quale sia la corretta aliquota IVA da applicare e allega e a tal fine il parere di accertamento tecnico della competente Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli.

L'agenzia delle Entrate, preso atto della classificazione nella voce 3004 effettuata da ADM, conferma che le cessioni del dispositivo medico oggetto del presente interpello sono soggette all'aliquota IVA del 10 per cento.

Polizza catastrofale imprese: il MIMIT chiarisce le sanzioni

Il MIMIT ha aggiornato le FAQ sulla polizza catastrofale imprese. Sinteticamente ricordiamo che devono assicurarsi tutte le imprese con sede legale in Italia e quelle con sede legale all'estero ma con una stabile organizzazione di servizi in Italia per cui è prevista l'iscrizione nel registro delle imprese.

Il MIMIT con una FAQ ha chiarito che ciascun Ministero o PA dovrà emanare un provvedimento attuativo con le regole di esclusione come conseguenze della mancata stipula della polizza catastrofale. Viene chiarito che il Ministero "è orientato a tener conto dell'inadempimento dell'obbligo assicurativo precludendo l'accesso agli incentivi di propria competenza alle imprese inadempimenti". Inoltre, è chiarito che, le sanzioni operano dal "provvedimento attuativo" quindi non è retroattivo e non si applica a contributi, sovvenzioni o agevolazioni pubblici ottenuti dalle imprese prima dello scadere dei termini previsti dal DL n 39/2025.



Fondi pensione: chiarimenti Agenzia sul calcolo dell'anzianità

Con la [Risoluzione n. 29/E del 11 aprile 2025](#), l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito al calcolo dell'anzianità di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, che è rilevante ai fini della riduzione dell'aliquota d'imposta su determinate prestazioni previdenziali.

La risoluzione risponde alla questione dell'anzianità in caso di iscrizione contemporanea a più fondi pensione, in merito alla possibilità di considerare, nel computo dell'anzianità utile alla riduzione dell'aliquota (dal 15% fino a un minimo del 9%), anche i periodi di partecipazione maturati presso altri fondi, diversi da quello che eroga la prestazione. In tali ipotesi, l'aliquota d'imposta ordinaria del 15% può essere ridotta dello 0,30% per ogni anno di partecipazione eccedente il quindicesimo, fino a un minimo del 9%.

La questione interpretativa verte quindi sull'opportunità di sommare i periodi di partecipazione in più forme previdenziali, qualora l'aderente non abbia esercitato il riscatto totale di una o più posizioni.

L'Agenzia conferma che, ai fini della determinazione dell'aliquota agevolata, rilevano tutti i periodi di partecipazione complessivamente maturati in forme pensionistiche complementari, anche se l'aderente è iscritto a più fondi contemporaneamente. Per dimostrare l'anzianità pregressa maturata in altri fondi, sarà sufficiente un'attestazione rilasciata dalla forma pensionistica diversa, contenente la data di adesione e la conferma dell'assenza di un riscatto totale.

Concludiamo informando che

- ◆ con comunicato stampa del 2 aprile, l'Organismo Agenti e Mediatori - OAM rende noto che il 17 aprile avvierà il nuovo Registro degli Operatori Professionali in Oro a cui, i soggetti che svolgono e/o intendono svolgere il commercio di oro di cui alla Legge n° 7/2000, dovranno iscriversi pena esercizio abusivo dell'attività.
- ◆ Con il messaggio del 16 aprile l'INPS comunica che dal 17 aprile è attiva la piattaforma per le domande del Bonus Nuovi nati, sia online che attraverso i patronati. Ancora inattiva invece l'app INPS ONLINE. Attenzione va prestata al fatto che i pagamenti seguiranno l'ordine di presentazione delle domande.



SPESE PER UNIVERSITÀ NON STATALI NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2025

Individuati i nuovi limiti degli importi delle tasse e dei contributi versati alle università non statali per la frequenza di corsi di laurea o per la partecipazione a corsi di dottorato, di specializzazione e ai master che si possono portare in detrazione nei modelli 730 e Redditi PF 2025 (relativi all'anno di imposta 2024). In questa scheda riepiloghiamo la disciplina.

SPESE UNIVERSITÀ NON STATALI NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI	
PREMESSA	Le spese di istruzione relative alla frequenza di corsi universitari non statali possono essere detratte considerando gli importi stabiliti annualmente per ciascuna facoltà universitaria con apposito Decreto del Ministero dell'università e della ricerca (MUR). Per quanto riguarda l'annualità 2024, il decreto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 19 del 24 gennaio 2025 che individua i limiti degli importi delle tasse e dei contributi di iscrizione versati alle università non statali che si possono portare in detrazione dall'imposta lorda nella dichiarazione dei redditi. Il citato Decreto ha confermato gli importi stabiliti per l'anno di imposta 2023 dal Decreto dello scorso anno.
TIPOLOGIA DI SPESA AMMESSA E TRACCIABILITÀ PAGAMENTO	Si ricorda che la detrazione per le spese di istruzione universitaria: ♦ dall'anno di imposta 2020 varia in base all'importo del reddito complessivo. Quindi essa è attribuita interamente se il reddito non è superiore a 120.000, diversamente il credito decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito pari a 240.000. Oltre tale importo, non è attribuita alcuna detrazione; ♦ Per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a euro 50.000 l'ammontare della detrazione dall'imposta lorda, spettante per l'anno 2024 e come sopra determinata, è diminuito di un importo pari ad euro 260. ♦ spetta anche se sono state sostenute nell'interesse dei familiari fiscalmente a carico (es. figli) ♦ spetta solo se il pagamento della spesa è avvenuto con mezzi di pagamento tracciabili, quindi: ✓ bonifico bancario o postale; ✓ altri sistemi di pagamento, diversi dal pagamento in contante¹

¹ Previsti dall'art. 23 del D.lgs. 241/97 (es. carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari) ai sensi dell'art. 1 co. 679 L. 160/2019.



	TIPOLOGIA DI SPESA AMMESSA tasse di immatricolazione e di iscrizione (anche per gli studenti fuori corso), oltre che per spese di "ricognizione"^{2 3}; soprattasse per esami di profitto e laurea; partecipazione ai test di accesso ai corsi di laurea, in caso siano previsti dalla facoltà, in quanto lo svolgimento della prova di preselezione costituisce una condizione indispensabile per l'accesso ai corsi di istruzione universitaria; la frequenza dei Tirocini Formativi (TFA) per la formazione iniziale dei docenti istituiti⁴ presso le facoltà universitarie o le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica.																				
SPESE UNIVERSITARIE	La spesa relativa alle tasse e ai contributi di iscrizione per la frequenza dei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico delle Università non statali, detraibile dall'imposta lorda sui redditi dell'anno 2024 è individuata, per ciascuna area disciplinare di afferenza e sede territoriale dei corsi, distinguendo tra Regioni del Nord, Centro, Sud e Isole. Gli importi massimi di spesa per il 2022 sono indicati nella seguente tabella: <table><tr><th>Area disciplinare corsi istruzione</th><th>Nord</th><th>Centro</th><th>Sud e isole</th></tr><tr><td>Medica</td><td>€ 3.900</td><td>€ 3.100</td><td>€ 2.900</td></tr><tr><td>Sanitaria</td><td>€ 3.900</td><td>€ 2.900</td><td>€ 2.700</td></tr><tr><td>Scientifico-Tecnologica</td><td>€ 3.700</td><td>€ 2.900</td><td>€ 2.600</td></tr><tr><td>Umanistico-sociale</td><td>€ 3.200</td><td>€ 2.800</td><td>€ 2.500</td></tr></table> Nell'allegato 1 sono riportate le classi di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico afferenti alle aree disciplinari di cui sopra, nonché le zone geografiche di riferimento delle regioni. A tutti gli importi indicati nelle Tabelle soprastanti va sommato, l'importo relativo alla tassa regionale per il diritto allo studio⁵.	Area disciplinare corsi istruzione	Nord	Centro	Sud e isole	Medica	€ 3.900	€ 3.100	€ 2.900	Sanitaria	€ 3.900	€ 2.900	€ 2.700	Scientifico-Tecnologica	€ 3.700	€ 2.900	€ 2.600	Umanistico-sociale	€ 3.200	€ 2.800	€ 2.500
Area disciplinare corsi istruzione	Nord	Centro	Sud e isole																		
Medica	€ 3.900	€ 3.100	€ 2.900																		
Sanitaria	€ 3.900	€ 2.900	€ 2.700																		
Scientifico-Tecnologica	€ 3.700	€ 2.900	€ 2.600																		
Umanistico-sociale	€ 3.200	€ 2.800	€ 2.500																		
CORSI POST - LAUREA	La spesa riferita agli studenti iscritti ai corsi di dottorato, di specializzazione e ai master universitari di primo e secondo livello è indicata nell'importo massimo di cui alla sottostante tabella: <table><tr><th>Spesa massima detraibile</th><th>Nord</th><th>Centro</th><th>Sud e isole</th></tr></table>	Spesa massima detraibile	Nord	Centro	Sud e isole																
Spesa massima detraibile	Nord	Centro	Sud e isole																		

² la "ricognizione" è procedimento amministrativo che lo studente, non decaduto o rinunciatario, può utilizzare qualora, a seguito di un periodo di interruzione degli studi o di omesso pagamento di tasse e contributi universitari, intenda riattivare la propria carriera accademica. In tale situazione, lo studente presenta domanda di ricognizione previo pagamento della tassa (di ricognizione), cioè una quota forfettaria che viene richiesta in luogo dell'intero importo delle tasse d'iscrizione degli anni già trascorsi.

³ risposta a interpello Agenzia delle Entrate n. 434/2019.

⁴ ai sensi del DM 10.09.2010 n.249.

⁵ di cui all'art. 3 L. 549/1995.



	Corsi di dottorato, di specializzazione e master universitari di primo e di secondo livello	€ 3.900	€ 3.100	€ 2.900																																										
Agli importi indicati nelle Tabelle soprastanti va sommato, l'importo relativo alla tassa regionale per il diritto allo studio⁶.																																														
DIVISIONE ZONA GEOGRAFICA	Di seguito la divisione in base alla zona geografica con le regioni in ordine alfabetico, come riportato nell'allegato del decreto MIUR.																																													
	<table><tr><th>ZONA GEOGRAFICA</th><th>REGIONE</th></tr><tr><td>CENTRO</td><td>ABRUZZO</td></tr><tr><td>SUD E ISOLE</td><td>BASILICATA</td></tr><tr><td>SUD E ISOLE</td><td>CALABRIA</td></tr><tr><td>SUD E ISOLE</td><td>CAMPANIA</td></tr><tr><td>NORD</td><td>EMILIA ROMAGNA</td></tr><tr><td>NORD</td><td>FRIULI VENEZIA GIULIA</td></tr><tr><td>CENTRO</td><td>LAZIO</td></tr><tr><td>NORD</td><td>LIGURIA</td></tr><tr><td>NORD</td><td>LOMBARDIA</td></tr><tr><td>CENTRO</td><td>MARCHE</td></tr><tr><td>SUD E ISOLE</td><td>MOLISE</td></tr><tr><td>NORD</td><td>PIEMONTE</td></tr><tr><td>SUD E ISOLE</td><td>PUGLIA</td></tr><tr><td>SUD E ISOLE</td><td>SARDEGNA</td></tr><tr><td>SUD E ISOLE</td><td>SICILIA</td></tr><tr><td>CENTRO</td><td>TOSCANA</td></tr><tr><td>NORD</td><td>TRENTINO ALTO ADIGE</td></tr><tr><td>CENTRO</td><td>UMBRIA</td></tr><tr><td>NORD</td><td>VALLE D'AOSTA</td></tr><tr><td>NORD</td><td>VENETO</td></tr></table>				ZONA GEOGRAFICA	REGIONE	CENTRO	ABRUZZO	SUD E ISOLE	BASILICATA	SUD E ISOLE	CALABRIA	SUD E ISOLE	CAMPANIA	NORD	EMILIA ROMAGNA	NORD	FRIULI VENEZIA GIULIA	CENTRO	LAZIO	NORD	LIGURIA	NORD	LOMBARDIA	CENTRO	MARCHE	SUD E ISOLE	MOLISE	NORD	PIEMONTE	SUD E ISOLE	PUGLIA	SUD E ISOLE	SARDEGNA	SUD E ISOLE	SICILIA	CENTRO	TOSCANA	NORD	TRENTINO ALTO ADIGE	CENTRO	UMBRIA	NORD	VALLE D'AOSTA	NORD	VENETO
	ZONA GEOGRAFICA	REGIONE																																												
	CENTRO	ABRUZZO																																												
	SUD E ISOLE	BASILICATA																																												
	SUD E ISOLE	CALABRIA																																												
	SUD E ISOLE	CAMPANIA																																												
	NORD	EMILIA ROMAGNA																																												
	NORD	FRIULI VENEZIA GIULIA																																												
	CENTRO	LAZIO																																												
	NORD	LIGURIA																																												
	NORD	LOMBARDIA																																												
	CENTRO	MARCHE																																												
	SUD E ISOLE	MOLISE																																												
	NORD	PIEMONTE																																												
	SUD E ISOLE	PUGLIA																																												
	SUD E ISOLE	SARDEGNA																																												
	SUD E ISOLE	SICILIA																																												
	CENTRO	TOSCANA																																												
	NORD	TRENTINO ALTO ADIGE																																												
	CENTRO	UMBRIA																																												
	NORD	VALLE D'AOSTA																																												
	NORD	VENETO																																												
CORSI DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO	Di seguito la tabella con la divisione per quanto riguarda i corsi di laurea magistrale a ciclo unico, come riportato nell'allegato del decreto del MIUR.																																													
	AREA	CLASSE	DENOMINAZIONE																																											
	MEDICA	LM-41	Medicina e chirurgia																																											
		LM-42	Medicina e veterinaria																																											
		LM-46	Odontoiatria e protesi dentaria																																											
	SCIENTIFICO TECNOLOGICA	LMR/02	Conservazione e restauro dei beni culturali																																											
LM-4 C.U.		Architettura e ingegneria edile-architettura (quinquennale)																																												

⁶ di cui all'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549



		LM-13	Farmacia e farmacia industriale
	UMANISTICO SOCIALE	LM-85 bis	Scienze della formazione primaria
		LMG/01	Magistrali in giurisprudenza
UNIVERSITÀ PONTIFICIE DI TEOLOGIA	Le spese sostenute per la frequenza di corsi universitari di teologia, tenuti da università non statali, sono detraibili nelle dichiarazioni dei redditi direttamente dal contribuente o dal familiare presso cui risulta fiscalmente a carico In generale, tenendo conto di quanto stabilito nel decreto del MUR: le spese sostenute per la frequenza di corsi di laurea in teologia presso le università Pontificie sono detraibili nella misura stabilita per corsi di istruzione appartenenti all'area disciplinare "Umanistico – sociale", nella Regione in cui si svolge il corso di studi (se il corso è presso lo Stato Città del Vaticano si applica quanto previsto per la zona "Centro") ⁷		
CORSO DI STUDIO ALL'ESTERO	In merito alle spese relative ai corsi di studio universitario e post-universitario all'estero l'importo massimo detraibile è quello stabilito dal Decreto MUR per la frequenza di corsi di istruzione: ♦ appartenenti alla stessa area disciplinare (per i corsi di studio) e ♦ con sede nella zona geografica in cui ha domicilio fiscale il contribuente.		
CORSO PRESSO UNIVERSITÀ TELEMATICHE	Infine, in merito ai corsi di laurea svolti dalle università telematiche si fa riferimento alle regole di detraibilità relative alle università non statali¹. Si prende come riferimento sia l'area disciplinare del corso, sia la regione in cui ha sede legale l'università (per individuare la zona geografica).		

⁷ come chiarito dalla [Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 18/E del 6 maggio 2016](#) "in merito alla zona geografica di riferimento occorre individuare la regione in cui si svolge il corso di studi anche se questo è tenuto presso lo Stato Città del Vaticano"



REGIME TRANSFRONTALIERO DI FRANCHIGIA IVA: NUOVO MODELLO DI COMUNICAZIONE

L'Agenzia delle entrate ha approvato il nuovo **modello di Comunicazione trimestrale** del **regime transfrontaliero di franchigia** da utilizzare per l'invio dei dati. Il modello, da inviare in via telematica, interessa i soggetti passivi stabiliti in Italia ammessi al **regime di franchigia in altri Stati Ue**, per trasmettere all'Agenzia il valore delle **cessioni e prestazioni** effettuate nel trimestre.

REGIME TRANSFRONTALIERO DI FRANCHIGIA IVA: IL NUOVO MODELLO DI COMUNICAZIONE	
PREMESSA	Per consentire a tutti i soggetti passivi di piccole dimensioni di esercitare la propria attività su un piano di parità, dall'1.1.2025 il regime di franchigia è accessibile anche agli operatori non stabiliti nello Stato membro in cui è dovuta l'IVA. Con il Provvedimento n. 460166/2024 le Entrate hanno fissato le disposizioni attuative, mentre con il più recente provvedimento n. 155649 del 28.03.2025 è stato approvato il modello di Comunicazione trimestrale del regime transfrontaliero di franchigia. Le novità consentono agli Stati membri di applicare un regime speciale transfrontaliero di franchigia IVA a favore delle piccole imprese.
	Requisiti per regime franchigia IVA LUOGO DI STABILIMENTO IVA → Un Paese dell'UE VOLUME D'AFFARI NEI 27 PAESI UE → ≤ 100.000 euro VOLUME D'AFFARI NEL PAESE UE → Soglia paese UE
	In merito ai benefici, l'accesso al regime speciale transfrontaliero IVA: ◆ determina la riduzione degli adempimenti burocratici e amministrativi; ◆ le piccole imprese possono comunicare al proprio Stato membro l'intenzione di avvalersi del regime speciale IVA, al fine di essere esonerate da tutti gli adempimenti IVA.
	CHI PUÒ ACCEDERE Per accedere al regime speciale IVA le piccole imprese devono essere stabilite in uno Stato membro dell'Unione europea. Il regime prevede diversi adempimenti a seconda che l'Italia: ◆ sia lo Stato membro di stabilimento (a partire dal quale il soggetto passivo opera negli altri Paesi) ◆ oppure lo Stato membro di esenzione, in cui vengono effettuate in regime di franchigia le cessioni di beni o le prestazioni di servizi. Può accedere al regime speciale IVA, per operare in uno o più degli altri Stati membri:



	ITALIA STATO MEMBRO DI STABILIMENTO ♦ qualunque soggetto passivo/piccola impresa stabilita in Italia, ♦ ad eccezione degli operatori economici che svolgono prevalentemente attività di cessione di mezzi di trasporto nuovi, trasportati o spediti in altro Stato membro								
	ITALIA STATO MEMBRO DI ESENZIONE Possono operare in Italia, adottando il regime di franchigia, le persone fisiche stabilite in uno Stato membro UE: ♦ che abbiano i requisiti di piccola impresa in Italia, ♦ ad eccezione degli operatori economici che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di cessione di mezzi di trasporto nuovi o di cessioni di fabbricati/porzioni di fabbricati e di terreni edificabili								
COMUNICAZIONE PER LA RICHIESTA DI ACCESSO AL REGIME	Per accedere al regime di franchigia IVA in altri Stati membri UE, il soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato, che rispetti i requisiti, è tenuto a presentare un'apposita comunicazione all'Agenzia delle Entrate, finalizzata all'ottenimento del numero di identificazione EX composto dal numero di partita IVA del soggetto stabilito. La comunicazione ♦ è trasmessa dal soggetto stabilito nel territorio dello Stato attraverso i servizi on line dell'Agenzia delle Entrate. ♦ in caso di errori ne è consentita la correzione nel termine di 5 giorni lavorativi dalla data di trasmissione.								
COMUNICAZIONE PERIODICA	Il soggetto passivo UE che adotta il regime PMI è tenuto ad inviare la comunicazione trimestrale alla propria Amministrazione finanziaria relativa alle operazioni effettuate nel trimestre, entro un mese dalla fine del trimestre civile.								
	Nel modello di comunicazione trimestrale deve essere indicato, per ogni trimestre: ♦ il valore totale delle cessioni di beni/prestazioni di servizi effettuate in Italia, ♦ nonché in ciascuno dei 27 paesi UE (sia di "esenzione" che diversi da quelli di esenzione). Il mancato invio compromette i benefici connessi al regime di franchigia IVA in Italia e negli altri paesi Ue nei quali si è operato. <table> <tr> <th>TRIMESTRE DI RIFERIMENTO</th><th>TERMINE INVIO COMUNICAZIONE</th></tr> <tr> <td>I^ trimestre</td><td>30 aprile</td></tr> <tr> <td>II^ trimestre</td><td>31 luglio</td></tr> <tr> <td>III^ trimestre</td><td>31 ottobre</td></tr> </table>	TRIMESTRE DI RIFERIMENTO	TERMINE INVIO COMUNICAZIONE	I^ trimestre	30 aprile	II^ trimestre	31 luglio	III^ trimestre	31 ottobre
TRIMESTRE DI RIFERIMENTO	TERMINE INVIO COMUNICAZIONE								
I^ trimestre	30 aprile								
II^ trimestre	31 luglio								
III^ trimestre	31 ottobre								



	IV^ trimestre	31 gennaio (anno successivo)
CESSAZIONE DEL REGIME DI FRANCHIGIA	Un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato italiano cessa di applicare il regime in uno o più degli altri Stati membri di esenzione nei seguenti casi:	
	FATTISPECIE DI CESSAZIONE	DECORRENZA DELLA STESSA
	Comunica di non volersi più avvalere del regime di franchigia in uno o più Stati di esenzione	♦ 1° giorno del trimestre civile successivo a quello in cui l'Agenzia ha ricevuto la comunicazione; ♦ 1° giorno del secondo mese del trimestre civile successivo se la predetta comunicazione è stata presentata nel corso dell'ultimo mese del trimestre civile
	Supera la soglia di volume d'affari annuo prevista dallo Stato membro di esenzione o tale Stato ha comunicato che nel suo territorio sono venute meno le condizioni per l'applicazione del regime di franchigia	Dalla data di esclusione comunicata da tale Stato
	Nel corso dell'anno civile è stata superata la soglia di 100.000 euro di volume d'affari nell'Unione europea	Il soggetto passivo stabilito in Italia cessa di applicare il regime di franchigia in tutti gli Stati di esenzione a partire da tale momento



AIUTI ALLA FILIERA DEL LEGNO: DOMANDE DAL 15 MAGGIO

INTRODUZIONE

Con [Decreto del 4 aprile](#) sono state fissate le regole per la presentazione delle domande per gli aiuti alla filiera del legno. L'obiettivo della misura è promuovere lo sviluppo delle certificazioni di gestione forestale sostenibile, sostenere gli investimenti per la vivaistica forestale e favorire la creazione e il rafforzamento delle imprese boschive e della filiera della prima lavorazione del legno, attraverso l'incremento del livello tecnologico e digitale delle imprese e la creazione di sistemi di produzione automatizzati lungo la catena produttiva.

Le domande possono essere presentate dal 15 maggio 2025.

Nella consueta rubrica "Sapere per fare" analizziamo l'agevolazione.

INDICE DELLE DOMANDE

1. **Quali sono le agevolazioni per la filiera del legno?**
2. **Chi sono i beneficiari?**
3. **Quali sono le spese ammissibili?**
4. **Quali sono le agevolazioni?**
5. **Quali sono i termini di presentazione delle domande?**
6. **Cosa devono contenere le domande?**
7. **Quando è prevista la revoca dalle agevolazioni?**



DOMANDE E RISPOSTE

D.1. QUALI SONO LE AGEVOLAZIONI PER LA FILIERA DEL LEGNO?

R.1. Come anticipato, in generale l'obiettivo della misura è **promuovere lo sviluppo delle certificazioni di gestione forestale sostenibile**, sostenere gli investimenti per la vivaistica forestale e favorire la **creazione e il rafforzamento delle imprese boschive e della filiera della prima lavorazione del legno**, attraverso l'incremento del livello tecnologico e digitale delle imprese e la creazione di sistemi di produzione automatizzati lungo la catena produttiva

In particolare, i fondi disponibili ammontano a 25 milioni di euro, suddivisi in 15 milioni di euro per contributi a fondo perduto e 10 milioni di euro per finanziamenti a tasso agevolato.

Per espressa previsione, ciascuna impresa può presentare una sola domanda di agevolazione.

Il 60% delle risorse è riservato alle micro, piccole e medie imprese

D.2. CHI SONO I BENEFICIARI?

R.2. Possono beneficiare delle agevolazioni in commento le imprese operanti sull'intero territorio nazionale

CODICE ATECO	DESCRIZIONE
codice ATECO 02.20	Le imprese che offrono servizi di supporto alla silvicoltura limitatamente alle attività di "Abbattimento di alberi" e "Produzione di tronchi (tondame) per industrie del settore (industrie manifatturiere forestali)"
codice ATECO 02.40.00	Le imprese che offrono servizi di supporto alla silvicoltura limitatamente all'attività di "Trasporto di tronchi all'interno di aree forestali"
codice ATECO 16.11, 16.12	Le imprese operanti nella filiera della prima lavorazione del legno limitatamente alle attività di alesatura, tornitura, fresatura, brocciatura, levigatura (spianatura), smerigliatura, lucidatura, giuntatura, eccetera del legno, essiccazione (stagionatura) del legno e di impregnazione e trattamento chimico del legno
Codice ATECO 16.21	Le imprese operanti nella filiera della fabbricazione di fogli da impiallacciatura e di pannelli a base di legno



Non sono in ogni caso ammesse le imprese che esercitano le predette attività per la produzione di prodotti utilizzabili a fini energetici.



D.3.QUALI SONO LE SPESE AMMISSIBILI?

R.3. Le spese ammissibili suddivise per tipologia di agevolazione, come previsto dagli articoli del decreto, sono le seguenti:

SPESE AMMISSIBILI AI FINI DEL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO	Sono agevolabili le spese relative alla realizzazione di programmi di investimento per l'evoluzione tecnologica e digitale dei processi produttivi, composti da: a) Macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica, strettamente funzionali al ciclo produttivo; b) Mezzi mobili strettamente funzionali alla movimentazione interna, al sollevamento e trasporto dei materiali, purché non targati; c) Programmi informatici, brevetti, licenze, know-how, soluzioni tecnologiche per la trasformazione digitale; d) Opere murarie strettamente necessarie per l'installazione degli impianti/macchinari (max 20% dell'investimento complessivo); e) Servizi di consulenza diretti all'introduzione di tecnologie, all'organizzazione del lavoro e alla digitalizzazione dei processi produttivi (max 10% dell'investimento).  I beni devono essere nuovi, e non possono essere oggetto di locazione o leasing.
SPESE AMMISSIBILI AI FINI DEI FINANZIAMENTI AGEVOLATI	Sono agevolabili le medesime spese previste per i contributi a fondo perduto (vedi sopra), con le seguenti particolarità: a) L'importo complessivo del progetto ammesso a finanziamento non può superare i 600.000 euro. b) Il finanziamento agevolato può coprire fino al 100% del costo ammissibile, in co-finanziamento con il contributo a fondo perduto.

Secondo quanto stabilito all'articolo 3, comma 3 del Decreto ministeriale "Aiuti alla filiera foresta-legno" del 2025, i programmi di investimento devono rispettare questi limiti:

"L'importo complessivo delle spese ammissibili per ciascun programma di investimento non può essere inferiore a 50.000 euro e superiore a 600.000 euro."

Questa soglia si applica indipendentemente dalla forma di agevolazione (contributo a fondo perduto, finanziamento agevolato o combinazione dei due).

D.4 QUALI SONO LE AGEVOLAZIONI?



R.4 Come anticipato, i fondi disponibili ammontano a 25 milioni di euro, suddivisi tra le due agevolazioni:

- ◆ 15 milioni di euro per contributi a fondo perduto
- ◆ e 10 milioni di euro per finanziamenti a tasso agevolato.

D.5 QUALI SONO I TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE?

R.5. Le domande di agevolazione, redatte in lingua italiana, devono essere compilate esclusivamente per via elettronica, utilizzando la procedura informatica messa a disposizione sul sito istituzionale del Soggetto gestore (<https://www.invitalia.it/>), pena l'invalidità e l'irricevibilità, **a partire dalle ore 12.00 del giorno 15 maggio 2025 e fino alle ore 12.00 del giorno 10 luglio 2025.**



Qualora le domande di agevolazione presentate esauriscano le risorse disponibili per la concessione di contributi a fondo perduto prima del termine finale, il Soggetto gestore e il Ministero provvedono a comunicare tempestivamente sui rispettivi siti internet l'intervenuto esaurimento delle predette risorse ai fini dell'adozione dell'avviso di chiusura dello sportello.

L'accesso alla piattaforma informatica avverrà tramite

- ◆ SPID,
- ◆ Carta nazionale dei servizi o
- ◆ Carta di identità elettronica.

Il rappresentante legale dell'impresa richiedente **potrà delegare alla compilazione della domanda una persona fisica** individuata a **mezzo di delega**⁸.



È richiesto il possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC) attiva e iscritta nel Registro delle imprese.

All'atto della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, **ai soggetti proponenti sarà rilasciato dalla piattaforma il codice unico di progetto (CUP) che dovrà essere riportato su ciascun giustificativo di spesa connesso al programma di investimento agevolato**⁹.

⁸ conferita con le formalità di cui agli articoli 21, comma 1, e 38, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445

⁹ ai sensi dell'articolo 5, commi 6 e 7, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41



D.5 COSA DEVONO CONTENERE LE DOMANDE?

R.5. Per espressa previsione, la domanda di agevolazione deve contenere almeno, i seguenti elementi:

A)	i dati anagrafici
B)	una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso dei requisiti ¹⁰
C)	la descrizione del programma di investimento oggetto della domanda di agevolazione, funzionale all'evoluzione tecnologica e digitale dei processi produttivi e alla creazione di sistemi di produzione automatizzati lungo la catena produttiva, dai sistemi di classificazione qualitativa ai sistemi di incollaggio
D)	la descrizione delle spese per le quali viene richiesta l'agevolazione ¹¹
E)	l'indicazione dell'importo del contributo richiesto
F)	l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) per eventuali comunicazioni connesse alla concessione del contributo

Unitamente alla domanda devono essere trasmessi:

A)	una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti l'eventuale adesione ad un Accordo di foresta, nonché l'eventuale possesso della certificazione della parità di genere e delle ulteriori certificazioni di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), romanino ii., del decreto 20 febbraio 2025
B)	qualora l'ammontare delle agevolazioni richieste sia di importo superiore a euro 150.000,00 , dichiarazione sostitutiva di atto notorio in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti alla verifica ¹²
C)	i preventivi delle spese in programma
D)	l'ulteriore eventuale documentazione indicata dal Soggetto gestore, ivi compresa quella utile alla valutazione della solidità patrimoniale e finanziaria dell'impresa

D.6. QUANDO E' PREVISTA LA REVOCA DELL'AGEVOLAZIONE?

R.6. È disposta la revoca totale o parziale delle agevolazioni concesse qualora

A	sia verificata l'assenza o il venir meno di uno o più requisiti dell'impresa beneficiaria, ovvero la documentazione prodotta risulti incompleta o irregolare per fatti imputabili alla stessa impresa beneficiaria e non sanabili
B	risultino false o non conformi le dichiarazioni rese dall'impresa beneficiaria nell'ambito del procedimento

¹⁰ di cui all'articolo 8 del decreto 20 febbraio 2025

¹¹ in conformità con quanto previsto dall'articolo 9 del decreto 20 febbraio 2025

¹² di cui all'articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni



C	l'impresa beneficiaria violi specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento comunitario
D	l'impresa beneficiaria non porti a conclusione l'iniziativa ammessa alle agevolazioni entro i termini previsti dal presente Capo, salvo i casi di forza maggiore e/o le proroghe autorizzate dal Soggetto gestore con le modalità definite con il provvedimento di cui all'articolo 11
E	l'impresa beneficiaria non consenta i controlli di cui all'articolo 14
F	l'impresa beneficiaria non rimborsi le rate del finanziamento agevolato per oltre due scadenze previste dal piano di rimborso
G	l'impresa beneficiaria proceda al trasferimento, alla alienazione o alla destinazione ad usi diversi da quelli previsti nel programma di investimento, senza l'autorizzazione del Soggetto gestore, dei beni ammessi alle agevolazioni, prima che siano trascorsi 3 (tre) anni dalla data di ultimazione del programma di investimento medesimo
H	si proceda alla liquidazione giudiziale dell'impresa beneficiaria ovvero all'apertura nei confronti della medesima di altra procedura concorsuale, laddove intervenuti antecedentemente alla data di ultimazione dell'investimento e fatta salva la possibilità di valutare, nel caso di apertura nei confronti dell'impresa beneficiaria di una procedura concorsuale diversa dalla liquidazione giudiziale, la compatibilità della procedura medesima con la prosecuzione del programma di investimento agevolato
I	l'impresa beneficiaria non rispetti, nei confronti dei lavoratori dipendenti, i contratti collettivi di lavoro, le norme sul lavoro e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro
J	l'impresa beneficiaria non rispetti, con riferimento all'unità produttiva oggetto del progetto di investimento, le norme edilizie e urbanistiche nonché quelle inerenti alla tutela ambientale
K	sia riscontrato il superamento dei limiti di cumulo delle agevolazioni di cui all'articolo

Al ricorrere dei casi di cui sopra, viene disposta la revoca, totale o parziale, dell'agevolazione e si procede al recupero delle risorse erogate, maggiorate di interessi e sanzioni





PRASSI DELLA SETTIMANA

PROVVEDIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

[Provvedimento 176087 dell'11 aprile 2025](#)

Individuazione delle **modalità per l'acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità** fiscale per il periodo di imposta 2024 e della elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale per i periodi d'imposta 2025 e 2026 e approvazione delle relative specifiche tecniche.

- ◆ [Allegato 1.1 – Specifiche deleghe massive ISA 2025 - pdf](#)
- ◆ [Allegato 1.2 - Specifiche deleghe massive ISA tracciati record 2025 - xlsx](#)
- ◆ [Allegato 2.1 – Specifiche tecniche ISA precalcolato 2025 - pdf](#)
- ◆ [Allegato 2.1 - Specifiche tecniche ISA precalcolato 2025 – Schema xsd - zip](#)
- ◆ [Allegato 2.2 – Guida file precalcolato ISA 2025 - pdf](#)
- ◆ [Allegato 3 – Elementi di riscontro relativi alle dichiarazioni dei soggetti deleganti - pdf](#)

[Provvedimento 176203 dell'11 aprile 2025](#)

Individuazione dei **livelli di affidabilità fiscale relativi al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2024**, cui sono riconosciuti i **benefici premiali** previsti dal comma 11 dell'articolo 9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

[Provvedimento 176284 dell'11 aprile 2025](#)

Comunicazione per la promozione dell'adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti titolari di partita IVA per i quali emergono delle differenze tra i dati della dichiarazione IVA relativa al periodo d'imposta 2022 e l'importo delle operazioni IVA trasmesse telematicamente ai sensi del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 - Attuazione dell'articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.



[Provvedimento 178713 del 14 aprile 2025](#)

Definizione delle **modalità operative** per la **prestazione della garanzia** ai sensi dell'articolo 35, comma 7-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, da parte dei soggetti non residenti in uno Stato membro dell'Unione europea o in uno degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, che intendono effettuare operazioni intracomunitarie e che adempiono gli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto sul territorio nazionale avvalendosi di un rappresentante fiscale, nominato ai sensi dell'articolo 17, terzo comma, del medesimo decreto.

- ◆ [Fac-simile polizza fideiussoria art. 35](#)
- ◆ [Fac-simile garanzia art. 35 titoli di Stato](#)

[Provvedimento 186368 del 17 aprile 2025](#)

Definizione delle modalità operative per l'attestazione dei requisiti soggettivi e la prestazione della garanzia ai fini dell'assunzione del ruolo di rappresentante fiscale, ai sensi dell'articolo 17, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

- ◆ [Fac-simile garanzia titoli di Stato](#)
- ◆ [Fac-simile polizza fideiussoria](#)

[Provvedimento 186444 del 17 aprile 2025](#)

Individuazione delle **modalità semplificate** di **comunicazione dell'esito negativo dell'attività istruttoria** di controllo effettuata nei confronti del contribuente ai sensi dell'articolo 6, comma 5-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212.

CIRCOLARI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

[Circolare n. 3/E del 16 aprile 2025](#)

Principali novità in materia di **imposta sulle successioni e donazioni** - Decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139; legge 4 luglio 2024, n. 104; decreto legislativo 14 giugno 2024, n. 87.

RISOLUZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE





[Risoluzione 29/E dell'11 aprile 2025](#)

Calcolo dell'anzianità di partecipazione, rilevante ai fini della riduzione dell'aliquota di tassazione nel caso di iscrizione contemporanea a più forme pensionistiche complementari – Articolo 11, decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.

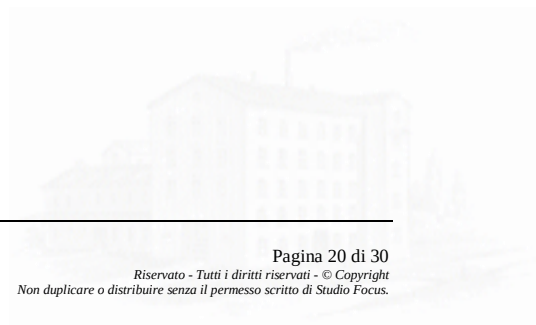
RISPOSTE AGLI INTERPELLI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Le **Risposte** alle **istanze di interpello pubblicate** dall'Agenzia delle Entrate in **questa settimana** dalla **n. 96 dell'11.04.2025** alla **n. 115 del 17.04.2025** sono **consultabili** direttamente sul sito dell'Agenzia delle Entrate al seguente link: [Risposte alle istanze di interpello di APRILE 2025](#)

PRINCIPI DI DIRITTO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

[Principio 4 del 14 aprile 2025](#)

Rilevanza di un **risarcimento del danno** ai fini dell'applicazione della **disciplina CFC**.





SCADENZARIO

LO SCADENZARIO DAL 18.04.2025 AL 02.05.2025

Martedì 22 aprile 2025

Le **imprese elettriche** devono inviare la **Comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati di dettaglio relativi al canone TV** addebitato, accreditato, riscosso e riversato nel **mese precedente** (Articolo 5, comma 2, del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, 13 maggio 2016, n. 94), esclusivamente in via telematica mediante il servizio telematico Entratel o Fisconline, utilizzando il prodotti software di controllo e di predisposizione dei file resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite intermediari abilitati.

Martedì 22 aprile 2025

Comunicazione dei corrispettivi relativi alle operazioni in contanti legate al turismo, effettuate nell'anno 2024, da **esercenti commercio al minuto** e attività assimilate nonché da **agenzie di viaggio e turismo**, nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei Paesi dell'Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato, **di importo pari o superiore a 1.000,00 euro e inferiori a 15.000 euro**.

La comunicazione va effettuata una sola volta, nell'anno successivo a quello di riferimento:

- ♦ **entro il 10 aprile** per i soggetti che **liquidano l'Iva mensilmente**,
- ♦ **ed entro il 20 aprile (quest'anno entro il 22 aprile 2025)** in quanto il 20 cade di domenica e il 21 è Lunedì di Pasqua) per i soggetti che **liquidano l'Iva trimestralmente**,

in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, attraverso la compilazione del **quadro TU** e del frontespizio del [modello polivalente](#).

Lunedì 28 aprile 2025

Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi:

- ♦ delle cessioni e acquisti intracomunitari di beni (Modelli INTRA 1-bis e INTRA 2-bis);
- ♦ delle prestazioni di servizi rese / ricevute a / da soggetti passivi UE (Modello INTRA 1-quater e Modelli INTRA 2-quater),



relativi alle operazioni effettuate nel **me**se di **marzo**, per i soggetti Iva con **obbligo mensile**, e relativi alle operazioni effettuate **nel primo trimestre 2025** per i soggetti Iva con **obbligo trimestrale**.

Mercoledì **30 aprile 2025**

I contribuenti che, alla data del 31 dicembre 2024, sono **decaduti dalla Rottamazione-quater** a causa del mancato, insufficiente o tardivo pagamento delle somme dovute, possono essere riammessi alla Definizione agevolata, **limitatamente ai debiti indicati nelle dichiarazioni presentate a suo tempo per aderire alla misura** (stabilito dal [Milleproroghe convertito nella Legge n. 15/2025](#)). Per aderire alla riammissione i contribuenti dovranno **presentare apposita domanda** entro il **30 aprile 2025**, secondo le modalità, **esclusivamente telematiche**, che Agenzia delle entrate-Riscossione, pubblicherà sul proprio sito entro venti giorni dall'entrata in vigore della Legge di conversione del decreto. Nella domanda il contribuente dovrà indicare, oltre ai debiti, per i quali ricorrono le condizioni della riammissione, anche le modalità con le quali effettuerà il pagamento di quanto dovuto a titolo di Definizione agevolata.

Mercoledì **30 aprile 2025**

Ultimo giorno utile per l'invio telematico diretto o tramite intermediari abilitati della **dichiarazione IVA 2025** (periodo d'imposta 2024). La dichiarazione, da presentare esclusivamente per via telematica all'Agenzia delle entrate, può essere trasmessa:

- ◆ **direttamente dal dichiarante**, utilizzando i servizi telematici Entratel o Fisconline in base ai requisiti posseduti per il conseguimento dell'abilitazione;
- ◆ **tramite un intermediario** abilitato ai sensi dell'art. 3, comma 3, del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322;
- ◆ **tramite altri soggetti incaricati** (per le Amministrazioni dello Stato);
- ◆ **tramite società appartenenti al gruppo**.

Mercoledì **30 aprile 2025**

Trasmissione telematica della dichiarazione IVA IOSS relativa alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150) **del mese precedente**, da parte dei soggetti iscritti al (nuovo) Sportello unico per le importazioni (IOSS), indicando per ogni Stato membro di consumo l'imponibile, l'aliquota e l'imposta dovuta per le cessioni di beni ivi effettuate.



La Dichiarazione Iva loss è inviata elettronicamente all'Agenzia attraverso il Portale Oss. Entro lo stesso termine va versata anche l'imposta dovuta in base alla dichiarazione mensile, ovvero l'IVA relativa alle vendite a distanza di beni importati da territori o Paesi terzi per le quali l'imposta è divenuta esigibile nel mese precedente.

Non è prevista alcuna modifica al termine di scadenza se tale data cade il fine settimana o in un giorno festivo.

Mercoledì **30 aprile 2025**

I soggetti passivi IVA che si avvalgono del regime del One Stop Shop, nella versione "Ue" o "non Ue" devono effettuare, tramite il portale OSS messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, l'invio **della dichiarazione Iva OSS** che contiene **le operazioni intracomunitarie poste in essere nel corso del 1° trimestre 2025**, contestualmente devono provvedere al versamento delle imposte dovute. Ricordiamo che il regime speciale dello sportello unico (One Stop Shop - OSS) è un regime che consente ai soggetti passivi che forniscono servizi o cedono beni a consumatori dell'UE di dichiarare e pagare l'IVA in un unico Stato membro, quello dove sono identificati. Lo Stato di identificazione provvederà poi alla ripartizione degli importi agli Stati UE interessati. Il regime OSS può configurarsi, secondo i casi, quale "OSS UE" o "OSS non UE". **È utile precisare che la data di scadenza è confermata anche se coincide con il fine settimana o in un giorno festivo.**

Mercoledì **30 aprile 2025**

I contribuenti che hanno realizzato nel trimestre **un'eccedenza di imposta detraibile di importo superiore a 2.582,28 euro** e che intendono chiedere in tutto o in parte il rimborso di tale eccedenza ovvero intendono utilizzarla in compensazione anche con altri tributi, contributi e premi, ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, devono **inviare esclusivamente** per via telematica all'Agenzia delle Entrate **l'istanza di rimborso / compensazione del credito IVA relativo al 1° trimestre 2025** (entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento), utilizzando il [mod. IVA TR](#).

Mercoledì **30 aprile 2025**

Gli Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e i **produttori agricoli** di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972, devono provvedere alla **liquidazione e versamento dell'Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese di**



Mercoledì **30 aprile 2025**

marzo, con Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato.

Gli Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e i **produttori agricoli** di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972, devono provvedere all'invio della **Dichiarazione mensile** dell'ammontare degli **acquisti intracomunitari** di beni registrati **con riferimento al secondo mese precedente**, dell'ammontare dell'imposta dovuta e degli estremi del relativo versamento ([Modello INTRA 12](#)), esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i canali Fisconline o Entratel.

N.B. Sono tenuti a quest'adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali.

Mercoledì **30 aprile 2025**

Gli **autotrasportatori** devono presentare la **dichiarazione di rimborso necessaria alla fruizione del** beneficio fiscale previsto dall'art. 24-ter del D.lgs. n.504/95 **entro il 30 aprile 2025**, relativamente ai consumi di carburante **effettuati nel** primo trimestre 2025 (periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 marzo 2025), tramite il software che sarà reperibile sul sito dell'Agenzia delle Dogane all'indirizzo www.adm.gov.it (Accise – Prodotti energetici - Benefici per il gasolio da autotrazione - Benefici gasolio autotrazione 1° trimestre 2025 - Software gasolio autotrazione 1° trimestre 2025) aggiornato per la compilazione e la stampa della dichiarazione relativa al primo trimestre 2025.

Mercoledì **30 aprile 2025**

I soggetti che risultano al PRA proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria di autovetture e di autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose **con potenza superiore a 185 Kw e con scadenza del bollo auto a marzo 2025**, residenti **in Regioni che non hanno stabilito termini diversi**, devono provvedere al pagamento dell'addizionale erariale alla tassa automobilistica (**c.d. superbollo**), pari a 20,00 euro per ogni kilowatt di potenza del veicolo superiore a 185 Kw, ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione del veicolo



rispettivamente al 60%, al 30% e al 15%. (**Il pagamento va effettuato entro gli stessi termini previsti per il pagamento del bollo auto**, articolo 3 del [Decreto del 7 ottobre 2011](#) del Ministero dell'Economia e delle Finanze).

Non è più dovuta decorsi venti anni dalla data di costruzione.

Il pagamento deve essere effettuato mediante modello **F24 - Versamenti con elementi identificativi**, con esclusione della compensazione, con modalità telematica per i titolari di partita Iva ovvero presso Banche, Poste, Agenti della riscossione o mediante i servizi di pagamento on-line per i non titolari di partita Iva, utilizzando il codice tributo: **3364 - Addizionale Erariale alla tassa automobilistica**.

Mercoledì **30 aprile 2025**

I proprietari di autoveicoli con oltre 35 Kw con bollo scadente a **marzo 2025** residenti in **Regioni che non hanno stabilito termini diversi**, devono effettuare il pagamento delle tasse automobilistiche (bollo auto) da pagare tra il 1° e il 30 aprile 2025.

Il pagamento per il rinnovo della tassa automobilistica deve essere effettuato di regola nel corso del mese successivo alla scadenza dell'ultima tassa dovuta. e può essere effettuato tramite:

- ◆ **pagoBollo** on line (servizio online di ACI denominato [Bollonet](#))
- ◆ le [Delegazioni ACI](#)
- ◆ le [Agenzie Sermetra](#)
- ◆ i **Punti vendita Mooney**
- ◆ **Poste Italiane**, mediante pagamento on-line allo sportello e attraverso gli altri canali messi a disposizione
- ◆ i punti vendita **Lottomatica**
- ◆ **le altre Agenzie di pratiche auto autorizzate presenti sul territorio (Isaco, PTAvant, Stanet, Agenzia Italia Net Service)**
- ◆ **Banche e altri Operatori aderenti all'iniziativa PSP** tramite i canali da questi messi a disposizione (Home Banking, **Sportelli** Bancari, APP per smartphone e tablet, esercizi commerciali, ecc.)
- ◆ **l'app IO**, cliccando **direttamente** sull'avviso riportato nella notifica inviata dalla propria Regione/Provincia Autonoma, se ha attivato il servizio di notifica scadenza,





inquadrando un QR-code o digitando manualmente i dati.

Mercoledì **30 aprile 2025**

Ultimo giorno utile per la trasmissione telematica all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, dei **corrispettivi giornalieri delle cessioni di benzina e gasolio da parte dei gestori di distributori a elevata automazione**, destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori del **mele di marzo 2025**.

Sono obbligati i soggetti passivi IVA che gestiscono impianti di distribuzione stradale di benzina e gasolio ad elevata automazione, in cui il rifornimento avviene unicamente in modalità self-service prepagato muniti di sistemi automatizzati di telerilevazione dei dati di impianto, di terminali per il pagamento tramite accettatore di banconote e moneta elettronica (bancomat, carte di credito, prepagate, etc.) e di sistemi informatici per la gestione in remoto dei dati di carico e di scarico delle quantità di carburante.

Mercoledì **30 aprile 2025**

Gli operatori finanziari indicati all'art. 7, sesto comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605 (quali Banche, società, Poste Italiane S.p.a., gli Intermediari Finanziari, le Imprese di Investimento, gli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, le Società di Gestione del Risparmio, nonché ogni altro Operatore Finanziario), devono inviare in via telematica utilizzando il software SID - Gestione Flussi Anagrafe Rapporti, la **Comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati, riferiti al mese solare precedente (marzo 2025)**, relativi ai soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di natura finanziaria.

Mercoledì **30 aprile 2025**

I **soggetti ISA che hanno aderito al Concordato preventivo biennale per il 2024-2025** (di cui all'articolo 2-quater del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143) devono effettuare il **versamento della 2° rata dell'imposta sostitutiva** delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nonché dell'imposta regionale sulle attività produttive, per le annualità interessate, con un massimo di **24 rate mensili** di pari importo con l'aggiunta degli interessi calcolati al tasso legale sulle rate successive alla prima.

Mercoledì **30 aprile 2025**

I soggetti obbligati ad assolvere **l'imposta di bollo su libri, registri e altri documenti informatici rilevanti ai fini tributari (escluse le e-fatture)** devono eseguire il pagamento, in





unica soluzione, per quelli **emessi o utilizzati nell'anno precedente** (in un'unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio).

Mercoledì **30 aprile 2025**

Gli **enti non commerciali** che effettuano raccolte pubbliche di fondi, tra cui rientrano anche le **associazioni sportive dilettantistiche**, le **associazioni senza fini di lucro e le associazioni pro-loco**, devono redigere, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, **apposito rendiconto**, accompagnato da una relazione illustrativa, da cui **risultino le entrate e le spese** relative alle raccolte pubbliche di fondi effettuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

Mercoledì **30 aprile 2025**

Invio telematico, esclusivamente tramite i servizi Entratel o Fisconline, di **comunicazioni da parte di diversi soggetti**.
L'adempimento riguarda:

- ◆ le **banche, Sim, Poste italiane Spa, Sgr, società finanziarie, società fiduciarie** e tutti gli altri soggetti che pagano interessi o attribuiscono il pagamento di interessi alle persone fisiche residenti in un altro Stato membro o in un territorio dipendente o associato per la trasmissione delle relative informazioni.
- ◆ gli **uffici Marittimi** e gli uffici della Motorizzazione civile - sezione Nautica, per la trasmissione di dati e notizie relativi alle iscrizioni e alle note di trascrizione di atti costitutivi, traslativi o estintivi della proprietà o di altri diritti reali di godimento, nonché alle dichiarazioni di armatore, concernenti navi, galleggianti e unità da diporto, o quote di essi con riferimento all'anno precedente (la comunicazione va inviata anche se non ci sono dati da segnalare).
- ◆ l'**Ente nazionale aeronautica civile (Enac)**, per la trasmissione dei dati e delle notizie contenuti nel Registro aeronautico nazionale (Ran) relativi alle iscrizioni di aeromobili e alle note di trascrizione di atti costitutivi, traslativi o estintivi della proprietà o di altri diritti reali di godimento sugli aeromobili o quote di essi, con riferimento all'anno precedente (la comunicazione va inviata anche se non ci sono dati da segnalare).
- ◆ le **circostrizioni aeroportuali**, per la trasmissione dei dati e delle notizie riguardanti gli esercenti di aeromobili e relativi alle iscrizioni, alle variazioni e cancellazioni, con



riferimento all'anno precedente (la comunicazione va inviata anche se non ci sono dati da segnalare).

- ◆ **i Comuni**, per la trasmissione dei dati relativi all'anno solare precedente riguardanti le denunce di inizio attività presentate allo sportello unico comunale per l'edilizia, permessi di costruire e ogni altro atto d'assenso comunque denominato in materia di attività edilizia relativamente ai soggetti dichiaranti, agli esecutori e ai progettisti dell'opera.
- ◆ **i gestori di servizi di pubblica utilità**, per la trasmissione dei dati relativi ai contratti di somministrazione di energia elettrica, di servizi idrici e del gas, e dei contratti concernenti i servizi di telefonia (fissa, mobile e satellitare), stipulati con l'utenza nell'anno solare precedente.
- ◆ **le pubbliche amministrazioni** e gli enti pubblici, per la trasmissione degli estremi dei contratti di appalto, di somministrazione e di trasporto, conclusi mediante scrittura privata e non registrati, nell'anno solare precedente.
- ◆ **gli uffici pubblici**, per la trasmissione dei dati e delle notizie relativi all'anno solare precedente riguardanti gli atti di concessione, di autorizzazione e licenza emessi.
- ◆ **gli ordini professionali** e gli altri enti e uffici obbligati alla tenuta di albi, registri ed elenchi istituiti per l'esercizio di attività professionale e di lavoro autonomo, per la trasmissione dei dati relativi all'anno precedente riguardanti iscrizioni, variazioni e cancellazioni.
- ◆ **le imprese, gli intermediari e altri operatori del settore delle assicurazioni** che erogano, in ragione dei contratti di assicurazione di qualsiasi ramo, somme di denaro, a qualsiasi titolo, nei confronti dei danneggiati, per la trasmissione dei dati relativi all'anno precedente riguardanti gli importi liquidati, il codice fiscale o la partita Iva del beneficiario e dei soggetti le cui prestazioni sono state valutate ai fini della quantificazione della somma liquidata.
- ◆ **i soggetti che gestiscono, anche in concessione, il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani**, per la trasmissione dei dati relativi alle dichiarazioni degli utenti, acquisiti nell'ambito dell'attività di gestione, che abbiano rilevanza ai fini delle imposte sui redditi.



Mercoledì **30 aprile 2025**

Le **strutture sanitarie private** devono comunicare all'Agenzia delle entrate **l'ammontare dei compensi complessivamente riscossi nel 2024 in nome e per conto di ciascun esercente la professione medica e paramedica** per le prestazioni rese all'interno di dette strutture in esecuzione di un rapporto, intrattenuto direttamente con il paziente, che dia luogo a reddito di lavoro autonomo.

L'invio della comunicazione deve avvenire esclusivamente per via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando il [modello SSP](#) disponibile sul sito dell'Agenzia delle entrate.

Le società sportive di calcio professionistiche partecipanti ai campionati nazionali di **serie A, B e Lega pro (ex C1 e C2)** devono comunicare all'Agenzia delle entrate:

- ◆ i contratti di acquisizione, anche a titolo di comproprietà o prestito delle prestazioni professionali degli atleti professionisti,
- ◆ i contratti che regolano il trattamento economico e normativo del rapporto tra l'atleta professionista e la società sportiva,
- ◆ i contratti di sponsorizzazione stipulati dagli atleti medesimi in relazione ai quali la società percepisce somme per il diritto di sfruttamento dell'immagine.

Una copia di tali documenti deve essere inviata alla casella di posta elettronica certificata dc.acc.contrattalcio@pcert.agenziaentrate.it.

Mercoledì **30 aprile 2025**

Ultimo giorno per l'invio della richiesta di contributi per il funzionamento e per le attività delle biblioteche non statali aperte al pubblico. Ai sensi dell'art. 3, la domanda di ammissione ai contributi, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente proprietario della biblioteca, fornito di firma digitale, potrà essere inviata esclusivamente in modalità telematica alla Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore, utilizzando la piattaforma informatica <https://biblioteche.cultura.gov.it/it/contributi/biblioteche-non-statali/Sportello-domande/> che sarà aperta **dal 24 marzo 2025 dalle ore 12:00 alle ore 12:00 del 30 aprile 2025**. Anche se già inseriti a sistema l'anno precedente, gli utenti devono comunque ripetere la registrazione per accedere al contributo di quest'anno.





Le istanze potranno essere presentate come da [D.D.G. repertorio n.139 del 19/03/2025](#).

Mercoledì **30 aprile 2025**

I soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato di cui all'art. 70-octiesdecies, comma 1, **ammessi ad applicare il regime transfrontaliero di franchigia nel territorio di altri Stati membri dell'Unione europea** che hanno adottato tale regime, devono **comunicare il valore totale delle cessioni e delle prestazioni effettuate nel territorio dello Stato e il valore delle predette operazioni effettuate in ogni altro Stato membro**, compresi gli Stati diversi da quelli di esenzione.

La [Comunicazione trimestrale del regime transfrontaliero di franchigia](#) (Modello approvato con Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 28.03.2025) deve essere presentata all'Agenzia delle entrate **entro l'ultimo giorno del mese successivo ad ogni trimestre civile**, esclusivamente in via telematica, direttamente dal contribuente o tramite un intermediario, **mediante i canali telematici dell'Agenzia delle entrate**.

